Ecobonus

1 PROROGA nella misura del **65%** fino al:

- 31/12/2018 per le singole unità immobiliari

2 RIDUZIONE della percentuale detraibile dal 65% al **50%** per le spese relative a:

dal 1/01/2018

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal reg. UE 811/2013

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo 2018)

Ecobonus

RIDUZIONE della percentuale detraibile dal 65% al **50%** per le spese relative a:

dal 1/01/2018

❖Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e l'acquisto e posa in opera di schermature solari (indicate nell'allegato M del D.Lgs 311/2006, come le tende esterne), chiusure oscuranti (serramenti e infissi).

Ecobonus

Nuovi interventi detraibili al 65% in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

A. Impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di classe A prevista dal regolamento UE **e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti**

B. Impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore **integrata** con caldaia a condensazione

C. Generatori d'aria calda a condensazione

Solo per il 2018: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria almeno pari al 20%

Ecobonus

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali la detrazione del 65% è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere aumentata al 70% e al 75% per interventi «superiori» (esempio: involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie…..)

Nuova detrazione «ultra maggiorata» al 80%-85% per interventi su parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente a ridurre il rischio sismico e alla riqualificazione energetica (in zone sismiche 1-2-3)

Ecobonus

Possibilità di cedere il bonus (65-70-75 su parti comuni condominiali o su singole unità immobiliari)…riconosciuta a tutti i contribuenti a favore dei fornitori o di soggetti terzi (anche a istituti di credito ma solo da parte di contribuenti incapienti). Disciplina non prevista per la detrazione del 50%.

Servono i decreti attuativi per l'operatività.